



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 708 del 17 marzo 2023

Progetto:	<p><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p>Incremento della capacità da 4 a 8 miliardi di metri cubi l'anno di gas erogato del terminale GNL nel nord Adriatico antistante il comune di Porto Viro - Prescrizione: B.7 - anni 2020 e 2021</p> <p>ID_VIP: 8414</p>
Proponente:	<p>Terminale GNL Adriatico S.r.l.</p>

ID_VIP 8414 – Verifica di ottemperanza - Incremento della capacità da 4 a 8 miliardi di metri cubi l'anno di gas erogato del terminale GNL nel nord Adriatico antistante il comune di Porto Viro - Prescrizione: B.7 - anno 2020 e 2021 - Proponente: Terminale GNL Adriatico S.r.l.

La Sottocommissione

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il dlgs 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*) e ss.mm.ii.
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime e ss.mm.ii.

RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA e in particolare:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” come novellato dal il d.lgs 16.06.2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, e in particolare:
- l’art. 5, recante ‘*definizioni*’, e in particolare il comma 1, secondo cui “*si intende per*”:

lett. b) *valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;*

lett. c) “*Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo*”;

- l’art.25 recante ‘*Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA*’ ed in particolare il comma 1, secondo cui “*L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo*”;

- gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall'art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e in particolare:
 - a) Allegato VII, recante “*Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22*”
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;
- le Linee Guida “*Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening*” (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);
- le Linee Guida Comunità Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
- Le Linee Guida Nazionali recanti le “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*” approvate dal Consiglio SNPA, 28/2020;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;
- le Linee guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;

PREMESSO che:

- con decreto VIA prot. n. 866 del 8/10/2004, come modificato dal Decreto n. 435 del 7/08/2012 è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo per il progetto, oggetto del presente parere, subordinatamente all'ottemperanza di una serie di prescrizioni, tra le quali la n. B.7 che di seguito si riporta: “*Con riferimento al piano di monitoraggio del fenomeno delle schiume e necessario che, con effetto immediato, vengano apportate da parte di ARPA Veneto ed ISPRA le seguenti integrazioni: Il Proponente dovrà predisporre un report contenente gli esiti dei monitoraggi di cui ai punti 6 e 7. Inoltre, il report dovrà contenere i risultati ottenuti dai rilevamenti della boa oceanografica installata a circa 400 m dal terminale (Latitudine: 45° 05' 14.7" N Longitudine: 12° 35' 30.7" E), la cui configurazione è stata condivisa, come previsto dai Decreti di Valutazione di Impatto Ambientale, con ISPRA (già ICRAM) e ARPAV Osservatorio Alto Adriatico. Tale report, dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Regione Veneto con cadenza annuale*”.
- con nota prot. ALNG-0008/22, acquisita al prot. MiTE/9509 del 27/01/2022, la società ha trasmesso istanza di verifica di ottemperanza per l'anno 2020 della citata prescrizione, con particolare riferimento al periodo febbraio 2020-dicembre 2020;

- successivamente, con nota prot. ALNG-0074/22, acquisita al prot. MiTE/59539 del 12/05/2022, la società ha trasmesso istanza di verifica di ottemperanza per l'anno 2021, con particolare riferimento al periodo febbraio 2021-dicembre 2021;
- con nota del 31/05/2022, acquisita al prot. MiTE/69330 del 01/06/2022, ISPRA ha trasmesso il resoconto del sopralluogo realizzato in data 18/05/2022 in un'area prossima al Terminale di rigassificazione ALNG di Porto Viro, realizzato da parte di ISPRA con il supporto logistico della Capitaneria di Porto di Chioggia;
- con Decreto Direttoriale n. 93 dell'8/06/2022 è stata definita l'ottemperanza della condizione ambientale B.7 per la campagna di monitoraggio effettuata nel 2019;
- con nota del 04/07/2022, acquisita al prot. MiTE/83081 del 04/07/2022, ISPRA ha trasmesso e il resoconto delle attività congiunte ISPRA ed ARPAV, concordato con la stessa Agenzia, condotte in attuazione della D.D. 186/2015 e inerente le modalità operative di abbattimento meccanico delle schiume operate dalla Società per l'anno 2021;
- la Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS (di seguito la Divisione), con nota prot. MiTE/95073 del 29/07/2022, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione), con prot. CTVA/5356 del 01/08/2022, ha trasmesso, ai fini dell'avvio dell'istruttoria tecnica di verifica per la condizione ambientale B.7 anni 2020 e 2021, la domanda sopraccitata e la documentazione progettuale pubblicata sul portale istituzionale al link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/473/12844> ;
- con nota acquisita al prot. MiTE/121122 del 04/10/2022, ISPRA ha trasmesso il resoconto del sopralluogo realizzato in data 20/09/2022 in un'area prossima al Terminale di rigassificazione ALNG di Porto Viro, realizzato da parte di ISPRA ed ARPAV con il supporto logistico della Capitaneria di Porto di Chioggia;
- con nota prot. ALNG-0173/22 del 12/10/22, acquisita al prot. MiTE/126824 del 13/10/2022, la società ha comunicato che partire dal mese di novembre, intende *"testare l'utilizzo di una ulteriore imbarcazione per svolgere l'attività di abbattimento e pattugliamento schiume di cui alla Determina Direttoriale DVA 186 del 04/06/2015 e l'attività di monitoraggio schiume di cui al Decreto di compatibilità ambientale DEC/DVA/435 del 7 agosto 2012"*, precisando che *"anche con l'utilizzo di tale ulteriore imbarcazione, le attività di abbattimento verranno effettuate:*
 - ✓ *con le medesime modalità e tecnologie di abbattimento meccanico attualmente in essere e previste dal Protocollo del Sistema di Sorveglianza e Abbattimento in Mare delle Schiume (ultima versione aggiornata trasmessa in data 27/04/2017 (prot. ALNG 0126/17)),*
 - ✓ *con le medesime frequenze di cui al Protocollo,*
 - ✓ *con le medesime condizioni meteo-marine e, più in generale, (iv) nel rispetto di quanto ulteriormente concordato nel corso delle riunioni con ISPRA e ARPAV.*

La durata prevista del test è di due settimane, intervallo di tempo ritenuto sufficiente per valutare l'efficacia del sistema di abbattimento a diverse condizioni meteo-marine. Per il periodo di test saranno adottate le medesime modalità operative previste dal Protocollo, ivi inclusa la possibilità di non operare con un'altezza d'onda superiore a 0,5 metri ed in generale in condizioni meteo severe. Durante tale fase sarà inoltre garantita la presenza in sito di uno dei mezzi navali attualmente impiegati allo stesso scopo. Al termine di tale periodo, è intenzione della Società predisporre una relazione tecnica conclusiva";

- con nota prot. ALNG-0020/23 del 26/01/23, acquisita al prot. MiTE/11343 del 26/01/2023 la società ha comunicato che *"a partire dal mese di febbraio p.v. è intenzione della Società avviare una fase di test (durata prevista: due settimane) in cui utilizzare l'imbarcazione "Dragon" (armatore: Righetti Navi) per verificarne l'idoneità tecnico-operativa per l'eventuale svolgimento delle attività di abbattimento e pattugliamento schiume di cui alla Determina Direttoriale DVA 186 del 04/06/2015 e l'attività di monitoraggio schiume di cui al Decreto di compatibilità ambientale DEC/DVA/435 del 7 agosto 2012. Durante la fase di test, le attività di abbattimento verranno effettuate:*
 - ✓ *con le medesime modalità operative e condizioni meteo-marine – ivi inclusa la possibilità di non operare con un'altezza d'onda superiore a 0,5 metri ed in generale in condizioni meteo severe – e tecnologie di abbattimento meccanico attualmente in essere e previste dal Protocollo del Sistema di Sorveglianza e Abbattimento in Mare delle Schiume (ultima versione aggiornata trasmessa in data 27/04/2017 (prot. ALNG 0126/17)),*
 - ✓ *con le medesime frequenze di cui al Protocollo; e, più in generale,*
 - ✓ *nel rispetto di quanto ulteriormente concordato nel corso delle riunioni con ISPRA e ARPAV.*

Durante la fase di test sarà, inoltre, sarà disponibile nell'area il mezzo navale attualmente impiegato allo stesso scopo. Al termine di tale periodo, la Società predisporrà una relazione tecnica conclusiva". Precisando che: *"che la fase di test effettuata con il natante "Melanie B" (cfr. comunicazione ALNG-0173/22) è terminata con esito positivo e, attualmente, lo stesso è utilizzato per le suddette attività";*

CONSIDERATO che:

il presente parere ha per oggetto l'esame della documentazione di cui ai punti 1 e 2 seguenti, acquisita per la verifica di ottemperanza B.7 del decreto VIA prot. n. 866 del 8/10/2004, come modificato dal Decreto n. 435 del 7/08/2012 e relativa alle prescrizioni di competenza del MASE così come disposto dalla Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS con la nota m_amte.CTVA:REGISTRO Ufficiale.I.00053567.01.08.2022:

1. *istanza di verifica di ottemperanza per l'anno 2020 della succitata prescrizione, con particolare riferimento al periodo febbraio 2020-dicembre 2020;*
2. *istanza di verifica di ottemperanza per l'anno 2021 della succitata prescrizione, con particolare riferimento al periodo febbraio 2021-dicembre 2021;*

Il Proponente ha presentato il rapporto del monitoraggio delle schiume eseguito nell'anno 2020 precisamente nel periodo intercorso tra il 24 febbraio 2020 ed il 18 dicembre 2020, presso il terminale GNL offshore ubicato al largo di Porto Viro (RO) nel Mare Adriatico Settentrionale, gestito dalla società "Adriatic LNG" ALNG.

Il Proponente ha presentato il rapporto del monitoraggio delle schiume eseguito nell'anno 2021 precisamente nel periodo intercorso tra il 24 febbraio 2021 ed il 4 dicembre 2021, presso il terminale GNL offshore ubicato al largo di Porto Viro (RO) nel Mare Adriatico Settentrionale, gestito dalla società "Adriatic LNG" ALNG.

Le campagne di monitoraggio per entrambi gli anni sono state eseguite con frequenza bimestrale.



Figura 1 – punti prescelti per l'individuazione del perimetro dell'area con presenza di schiume

Rilevamento 11, 26 febbraio 2021, 13:36 - 14:02



Rilevamento 7, 14 aprile 2021, 11:20 - 11:51



Figura 3 – Alcune immagini delle schiume nella campagna del 2021

La massima distanza osservata con il telemetro nel periodo di riferimento (2020) è risultata pari a 653 metri ed è stata registrata nel mese di ottobre. Pertanto, anche con il monitoraggio del 2020 si conferma quanto osservato nelle campagne precedenti, ovvero che il fenomeno di dispersione delle schiume si concentra in un'area estensione limitata nelle vicinanze del terminale.

Le perlustrazioni attorno al Terminale, eseguite tra un rilievo e l'altro da parte dell'imbarcazione di supporto non hanno riscontrato la presenza di schiume né oltre le 1,5 né oltre le 3 miglia nautiche (non rilevabili dal telemetro ma mediante imbarcazione).

Dall'analisi del data set del periodo giugno 2013 – dicembre 2021, emerge che gli elementi che maggiormente influenzano la dispersione delle schiume sono:

- Temperatura acqua di mare;

ID_VIP 8414 – Verifica di ottemperanza - Incremento della capacità da 4 a 8 miliardi di metri cubi l'anno di gas erogato del terminale GNL nel nord Adriatico antistante il comune di Porto Viro - Prescrizione: B.7 - anno 2020 e 2021 - Proponente: Terminale GNL Adriatico S.r.l.

- Velocità del vento;
- portata acqua mare scaricata.

Risulta che la componente che maggiormente influenza la dispersione delle schiume sia il vento, soprattutto in presenza di eventi con intensità di vento significativa (oltre 5 m/s) e direzione costante; condizioni in cui peraltro la dispersione delle schiume si limita in prossimità del terminale. Nel 2020, il 30 agosto, con una velocità del vento di 11,7 m/s è stata registrata una distanza massima di 84 metri.

Il Proponente dichiara che nella maggioranza dei rilevamenti (90% circa) relativi agli anni 2020 e 2021, le schiume risultano circoscritte a distanze inferiori ai 600 metri in tutte le condizioni operative.

Il proponente conclude i rapporti affermando che proprio analizzando i dati di tutti gli anni di monitoraggio, si evidenzia che i risultati delle campagne del 2020 e del 2021 appaiono coerenti rispetto a quelli degli anni precedenti (iniziate nel 2013). Si conferma infatti quanto già rilevato nelle scorse campagne relativamente alla correlazione tra la dispersione delle schiume e le componenti di velocità del vento e della corrente.

VALUTATO che:

il Proponente ha presentato il rapporto per gli anni 2020 e 2021 del monitoraggio delle schiume;

Il Proponente ha presentato i risultati ottenuti dai rilevamenti della boa oceanografica installata a circa 400 m dal terminale;

ISPRA assieme a ARPAV ha eseguito un sopralluogo per la verifica del sistema meccanico di abbattimento delle schiume;

la Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. B.7 del decreto VIA prot. n. 866 del 8/10/2004, come modificato dal Decreto n. 435 del 7/08/2012 relativo al “*Incremento della capacità da 4 a 8 miliardi di metri cubi l'anno di gas erogato del terminale GNL nel nord Adriatico antistante il comune di Porto Viro - Prescrizione: B.7 - anno 2020*”, si ritiene che:

la condizione ambientale n. B.7 è ottemperata relativamente all'anno 2020.

In ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. B.7 del decreto VIA prot. n. 866 del 8/10/2004, come modificato dal Decreto n. 435 del 7/08/2012 relativo al “*Incremento della capacità da 4 a 8 miliardi di metri cubi l'anno di gas erogato del terminale GNL nel nord Adriatico antistante il comune di Porto Viro - Prescrizione: B.7 - anno 2021*”, si ritiene che:

la condizione ambientale n. B.7 è ottemperata relativamente all'anno 2021.

ID_VIP 8414 – Verifica di ottemperanza - Incremento della capacità da 4 a 8 miliardi di metri cubi l'anno di gas erogato del terminale GNL nel nord Adriatico antistante il comune di Porto Viro - Prescrizione: B.7 - anno 2020 e 2021 - Proponente: Terminale GNL Adriatico S.r.l.

La Coordinatrice della sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla



PAOLA
BRAMBILLA
Ministero
dell'Ambiente
Coordinatore
Sottocommissione
VIA
26.03.2023
14:39:38
GMT+00:00